

LA RICOGNIZIONE

Entro la fine dell'anno va completata la ricognizione degli affidamenti dei servizi pubblici locali prevista dal decreto attuativo della legge

sulla concorrenza del Governo Draghi. La verifica riguarda solo i servizi a rilevanza economica nei quali il Comune abbia un effettivo controllo

Servizi locali, ricognizione obbligata solo quando il controllo è effettivo

Concorrenza/1

Dall'Anci il nuovo Quaderno operativo per le verifiche Webinar Nt+ il 4 dicembre

Esclusi dall'adempimento gli affidamenti effettuati da altri enti di gestione

Stefano Pozzoli

È disponibile da oggi il nuovo Quaderno operativo Anci sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, da effettuare entro il 31 dicembre come previsto dall'articolo 30 del decreto di riordino (Dlgs 201/2022). L'adempimento sarà al centro di un webinar gratuito organizzato da Nt+Enti locali & Edilizia per il 4 dicembre prossimo (<http://s24ore.it/TUSP> per le iscrizioni).

Il lavoro di aggiornamento tiene conto dell'esperienza maturata in un anno di applicazione delle disposizioni in materia. Ha ottenuto, in questo arco di tempo, anche il significativo riconoscimento tributato da Anac, che ha deciso di non proporre un proprio modello di relazione dando indicazione che, per la compilazione della relazione annuale, è possibile utilizzare proprio lo schema predisposto da Anac (allegato al Quaderno). Modello che può essere seguito, adattandolo, anche dagli enti diversi dai Comuni.

Il Quaderno conferma che sono oggetto di ricognizione tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica «affidati» dal singolo ente. Ne sono quindi esclusi quindi sia le gestioni in economia, che sono per definizione sottratte al mercato, sia gli affidamenti effettuati dagli enti di gestione d'ambito o da altri soggetti, a loro volta destinatari della medesima disposizione; «non è necessario allegare alla relazione ex articolo 20 del Tusp la relazione fatta dall'ente di gestione dell'ambito, che ha la propria e autonoma necessità di adempiere».

Non vi rientrano, ovviamente, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, né i servizi strumentali.

Come individuare i servizi, fermo che spetta al Comune destinatario dell'adempimento individuare le attività da sottoporre a ricognizione? Anche questo tema, cruciale, viene affrontato dal Quaderno (e, va aggiunto, dall'Antitrust, come illustrato nell'articolo sotto). L'approccio seguito da Anac, oramai ampiamente condiviso, razionalizza il lavoro degli operatori, circoscrivendo la ricognizione ai servizi pubblici locali effettivamente sotto controllo del Comune.

Nel Quaderno si ricorda che deve essere inviata ad Anac solo l'appendice di relazione riguardante gli affidamenti in house providing e che l'Autorità richiede anche la compilazione di una tabella, contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti di servizi pubblici locali da esso disposti

(relazione e tabella di sintesi devono essere trasmessi via Pec a protocollo@pec.anticorruzione.it, specificando, nell'oggetto della Pec, «Relazione annuale Spl», seguito da nome e codice fiscale dell'ente).

Nel Quaderno vengono riportate e sintetizzate anche le principali indicazioni dell'Antitrust (AS1999 - ricognizione Spl 2023), che ha formulato a seguito della lettura delle relazioni pubblicate sul portale Anac, che riassume le criticità riscontrate e possono essere utili per migliorare il lavoro di redazione da parte dei Comuni.

È importante, in particolare, che le ricognizioni forniscano informazioni complete in merito alla gestione dei servizi, e per gli affidamenti in house è essenziale che siano indicate le ragioni, economiche e di qualità dei servizi, giustificando il mantenimento dell'affidamento del servizio. In ogni caso, per Anac, «è bene ricondurre la ricognizione a una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu, il nuovo prospetto invade anche il campo del regolamento locale

Tributi

In caso di contrasti con la disciplina comunale prevale il criterio Mef

Pasquale Mirto

Il 2025 è il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote Imu. È un adempimento cui prestare molta attenzione, in quanto in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità si applicano le aliquote di base.

I Comuni dovranno verificare se le aliquote del 2024 siano replicabili nel 2025, e nel decidere la propria politica fiscale dovranno tener conto delle scelte possibili, che sono quelle individuate dal decreto del ministero dell'Economia del 7 luglio 2023 e del suo allegato A, il quale è stato riapprovato con il decreto del 6 settembre 2024. Con la delibera sulle aliquote, in realtà, si approva il prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Mef, nella sezione del portale del Federalismo fiscale. Il prospetto è, quindi, parte integrante e sostanziale della delibera, e quando si provvederà a trasmetterlo, sempre mediante l'applicazione informatica, occorrerà indicare la data e il numero della delibera di approvazione. Quindi, in realtà, si può scrivere quello che si vuole nella delibera, ma quello che acquista valore legale, nel rapporto tributario, è solo il prospetto.

A distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della nuova Imu è quindi tutto pronto, anche a seguito dei piccoli aggiustamenti operati nell'ultimo periodo dal dipartimento Finanze, il quale sta fornendo una concreta collaborazione ai Comuni, assillati da mille dubbi e dal timore delle gravose conseguenze in caso d'inciampo.

Il prospetto, contenente le aliquote deliberabili e le varie "personalizzazioni" possibili, rappresenta

indubbiamente una limitazione del potere impositivo dei Comuni, ma è un prezzo minimo per arginare l'eccessiva fantasia che ha visto spesso delle aliquote quasi ad personam, e per garantire un minimo di semplificazione negli adempimenti dei contribuenti.

Il nuovo quadro di riferimento può apparire semplice, ma così non è; a iniziare dal rapporto tra prospetto delle aliquote e regolamenti comunali. Sebbene la normativa abbia imposto una limitazione esplicita solo con riferimento alle aliquote deliberabili con riferimento alle singole fattispecie, l'applicazione informatica chiede ulteriori informazioni, anche di natura regolamentare, come l'intervenuta assimilazione all'abitazione principale degli anziani che hanno residenza in istituti di ricovero, o l'esenzione, discredizionalmente regolamentabile, per gli immobili dati in comodato al Comune o ad altro ente territoriale o ente non commerciale. C'è quindi una piccola invasione di campo, perché in realtà si limita anche la potestà regolamentare, o meglio la si vincola alla tesi ministeriale. Così, ad esempio, se per gli anziani il Comune ha disciplinato nel regolamento condizioni ulteriori, indipendentemente da eventuali profili di illegittimità, quello che rileva è sempre il prospetto. E la chiave di risoluzione di un eventuale conflitto tra prospetto e regolamento è risolto dallo stesso legislatore, il quale ha previsto che, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni del regolamento, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Infine, è facile immaginare che nascerà un contenzioso nel caso in cui l'applicazione di aliquote personalizzate (e agevolate) inserite nel prospetto, sia subordinata alla presentazione di comunicazioni disciplinate dal regolamento comunale. Se si guarda alla giurisprudenza di legittimità, si vedrà che tali previsioni regolamentari hanno sempre superato il vaglio della Cassazione, se si guarda il Mef, si troverà la porta chiusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rilevanza economica» decisa dall'ente

Concorrenza/2

Anche l'Antitrust riconosce che non esiste un elenco predefinito delle attività

Il Quaderno Anci dedica un intero paragrafo a quello che definisce «ambito oggettivo», cioè all'individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, i soli oggetto della ricognizione come definiti tali dal Dlgs 201/2022, che costituiscono quindi il perimetro di riferimento della ricognizione. Ne sono esclusi, quindi, i servizi strumentali e i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. La premessa, per Anac, è che «deve, in ogni caso, essere l'ente locale a veri-

ficare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento». L'impostazione di Anac trova il conforto dell'Antitrust (AS2030 - Città di Treviso - Parere in merito al perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del Dlgs 201/2022): «La stessa lettera del Dlgs 201/2022 ribadisce, dunque, il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l'ente locale ha adottato per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio».

Nel Quaderno si ricorda che sono strumentali, secondo giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, n. 3766/2009) tutti i servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente e con i quali provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali; sono quindi svolti in favore della Pa, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Più delicata è la definizione dei servizi locali privi di rilevanza economica, a cui sono generalmente riconducibili i servizi sanitari, sociali, socioas-

sistenziali e culturali; la loro perimetrazione è in qualche misura riconducibile alle finalità che si pone l'ente, che ne possono condizionare i risultati e la natura economica o meno. La stessa Antitrust, nel parere citato, ricorda che per il Consiglio di Stato «il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi» (Consiglio di Stato, n. 1784/2022).

Definire un servizio pubblico locale a rilevanza economica o in modo diverso ha effetti importanti non solo per la ricognizione, ma anche per le figure giuridiche a cui si può effettuare l'affidamento e soprattutto per le modalità di affidamento. Ad esempio, nei servizi strumentali la disposizione da seguire sarà il solo Codice appalti e non il decreto di riordino.

—S.Pozz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inclusione o meno nel raggio della norma dipende anche dalle modalità organizzative scelte

Personale, sugli stipendi ultima parola allo Stato

Corte costituzionale

Le Regioni possono agire su concorsi e graduatorie, non su trattamenti accessori

Luciano Cimbolini

La Corte costituzionale, con sentenza 185/2024, ha affrontato il complicato rapporto fra legislazione regionale, prerogative statali e contrattazione collettiva nazionale in relazione ai trattamenti economici del pubblico impiego, con particolare riferimento al trattamento accessorio del personale di staff agli organi politici.

La vicenda prende spunto dalla questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in relazione, fra gli altri, agli articoli 45 e 49, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009. Le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio promosso dalla Regione Toscana contro la decisione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, che ha parificato il rendiconto regionale 2022, a eccezione di due capitoli di spesa riguardanti la retribuzione del personale di supporto degli organi politici e dei

relativi impegni di spesa per l'incremento del fondo del salario accessorio 2022 per i non dirigenti.

Le norme della legge regionale n. 1 del 2009, già abrogate dalla legge regionale n. 2 del 2023, sono state oggetto di "reviviscenza" a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 23 del 2023. Quest'ultima, con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del Dl 44/2023, ha fatto rivivere l'originaria versione della legge regionale n. 1 del 2009. Il Dl 44/2023 stabilisce che anche le Regioni possano applicare l'articolo 14 del Dlgs 165/2001 dove si dispone che, fino all'approvazione di una specifica disciplina contrattuale, il trattamento accessorio del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione di ministri e sottosegretari possa consistere in un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo dei compensi per straordinari e per produttività.

L'articolo 45 della legge n. 1 del 2009, prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo (Giunta regionale), un emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su: ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 29/11/2024 ALLE ORE 11:59 DEL 06/12/2024

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario				Prestito Flessibile				
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento				
	01/01/25	01/07/25	01/01/26		01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/01/29	01/01/30
	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread unico (%)				
10	0,970	3,160	1,010	3,200	1,180	1,250	1,250	N/D	1,500
20	1,470	3,750	1,490	3,770	1,450	1,500	1,500	1,500	1,700
29	1,730	4,000	1,740	4,010	1,650	1,700	1,700	1,700	1,900
					1,780	1,900	1,900	1,900	1,900

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla						
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo						
	Prima data di pagamento 31/12/24	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Prima data di pagamento 30/06/25	Scadenza contratto	Spread unico (%)	2025	2026	2027	2028	2029
20	30/06/34	N/D		31/12/34	0,980	N. max rate	1,120	1,250	1,250	1,250	1,500
40	30/06/44	N/D		31/12/44	1,470	20	1,580	1,700	1,700	1,700	1,900
60	30/06/54	N/D		31/12/54	N/D	60	1,850	1,900	1,900	1,900	1,900

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito				
	Prima data di pagamento 31/12/25				Tasso variabile				
	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Spread Tasso fisso (%)	Inizio ammortamento				
20	30/06/35	1,150	30/06/35	1,190	Inizio ammortamento				
40	30/06/45	1,620	30/06/45	1,700	Inizio ammortamento				
60	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	Inizio ammortamento				
					Inizio ammortamento				
					Inizio ammortamento				
					Inizio ammortamento				
					Inizio ammortamento				

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,12



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 Partita IVA 07756511007